

REGOLAMENTO (CE) N. 2177/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 2005****che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2006 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del rego-

lamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2006 ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento, nonché le forme di presentazione e i coefficienti di conversione a cui si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)
Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 629
Naselli (<i>Merluccius spp.</i>)	interi o eviscerati, con o senza testa	1,0	0,85	1 043
	filetti individuali			
	— spellati	1,0	0,85	1 261
	— non spellati	1,1	0,85	1 388
Orate (<i>Dendex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>)	intere o eviscerate, con o senza testa	1,0	0,85	1 362
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 467
Gamberetti <i>Penaeidae</i>	congelati			
a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>		1,0	0,85	3 464
b) Altri <i>Penaeidae</i>		1,0	0,85	6 886
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)	congelate	1,0	0,85	1 654
Calamari (<i>Loligo spp.</i>)				
a) <i>Loligo patagonica</i>	— interi, non puliti	1,00	0,85	993
	— puliti	1,20	0,85	1 191
b) <i>Loligo vulgaris</i>	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 482
	— puliti	2,90	0,85	2 879
Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>)	congelati	1,00	0,85	1 819
Totani (<i>Illex argentinus</i>)	— interi, non puliti	1,00	0,80	696
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 183

Forme di presentazione commerciale:

- interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento
- puliti: prodotti almeno eviscerati
- eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.